

REFERTO: ASPETTI CRITICI E PROBLEMATICI

TRIESTE, 11 DICEMBRE 2017

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PENALE

ART. 365 CODICE PENALE (“chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d’ufficio omette o ritardi di riferirne all’Autorità indicata nell’art.361, è punito con la multa fino ad € 516.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale”.

Reati procedibili d’ufficio: lesioni stradali.

ART.334 CPP (“CHI HA L’OBBLIGO DEL REFERTO DEVE FARLO PERVENIRE ENTRO QUARANTOTTO ORE O, SE VI E’ PERICOLO NEL RITARDO, IMMEDIATAMENTE AL PUBBLICO MINISTERO O A QUALSIASI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA DEL LUOGO IN CUI HA PRESTATO LA PROPRIA OPERA O ASSISTENZA OVVERO, IN LORO MANCANZA, ALL’UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA PIU’ VICINO. IL REFERTO INDICA LA PERSONA ALLA QUALE E’ STATA PRESTATATA ASSISTENZA E, SE E’ POSSIBILE, LE SUE GENERALITA’, IL LUOGO DOVE SI TROVA ATTUALMENTE E QUANTO ALTRO VALGA A IDENTIFICARLA NONCHE’ IL LUOGO, IL TEMPO E LE ALTRE CIRCOSTANZE DELL’INTERVENTO; DA’

INOLTRE LE NOTIZIE CHE SERVONO A STABILIRE LE CIRCOSTANZE DEL FATTO, I MEZZI CON I QUALI E' STATO COMMESSO E GLI EFFETTI CHE HA CAUSATO O PUO' CAUSARE.

SE PIU' PERSONE HANNO PRESTATO LA LORO ASSISTENZA NELLA MEDESIMA OCCASIONE, SONO TUTTE OBBLIGATE AL REFERTO, CON FACOLTA' DI REDIGERE E SOTTOSCRIVERE UN UNICO ATTO”.

CHI E' TENUTO A FARE REFERTO?

Farmacista (ex dlgs 258/1991);

Medico chirurgo (dlgs 368/99;

Odontoiatra (l.409/1985);

Veterinario (l. 750/1984);

Psicologo (l.56/1989);

Infermieri (l.905/1980);

Ostetrici (l. 296/1985)

Infermiere pediatrico (D.L. 70/1997)

Professioni sanitarie riabilitative nonchè professioni tecnico-sanitarie (di area tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale).

Da escludersi Massaggiatore; ottico; odontotecnico; operatore interesse sanitario; puericultrice.

REFERTO; DENUNCIA; QUERELA; ESPOSTO

361 CP: “IL PUBBLICO UFFICIALE, IL QUALE OMETTE O RITARDA DI DENUNCIARE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, O AD UN’ALTRA AUTORITA’ CHE A QUELLA ABBIA OBBLIGO DI RIFERIRNE, UN REATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA NELL’ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI E’ PUNITO CON LA MULTA DA € 30 A € 516.

LA PENA E’ DELLA RECLUSIONE FINO A UN ANNO, SE IL COLPEVOLE E’ UN UFFICIALE O UN AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA, CHE HA AVUTO COMUNQUE NOTIZIA DI UN REATO DEL QUALE DOVEVA FARE RAPPORTO”

ART.364 CP: IL CITTADINO CHE, AVENDO AVUTO NOTIZIA DI UN DELITTO CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO, PER IL QUALE LA LEGGE STABILISCE L'ERGASTOLO, NON NE FA IMMEDIATAMENTE DENUNCIA ALL'AUTORITA' INDICATA NELL'ART.361, E' PUNITO CON LA RECLUSIONE FINO A UN ANNO O CON LA MULTA DA € 103 A € 1.032".

DIFFERENZA TRA REFERTO E DENUNCIA

Cass. Sez. VI, dd. 29.10.2013, n. 51780, Cerasoli e altro, “nel reato di omissione di referto, l’obbligo di riferire si configura per la semplice possibilità che il fatto presenti i caratteri di un delitto perseguibile di ufficio, secondo un giudizio riferito al momento della prestazione sanitaria in relazione al caso concreto, a differenza di quanto ricorre per la fattispecie di omessa denuncia, dove rileva la sussistenza di elementi capaci di indurre una persona ragionevole a ravvisare l’apprezzabile probabilità dell’avvenuta commissione di un reato, posto che, nell’illecito previsto dall’art.365 cod.pen., la comunicazione fornisce, per vicende riguardanti la persona elementi tecnici di giudizio a pochissima distanza dalla commissione del fatto, in sostituibili ai fini di un efficace svolgimento delle indagini e del rispetto dell’obbligo di esercitare l’azione penale; ne consegue che il sanitario è esentato

dall'obbligo di referto solo quando abbia la certezza tecnica dell'insussistenza del reato".

Problemi interpretativi Il comma art.365 cp

Cass. Sez. VI, dd. 9.4.2001, n. 18052, Garziera, **“L’ESONERO DEL SANITARIO DALL’OBBLIGO DI REFERTO DI CUI AL SECONDO COMMA DELL’ART.365 COD. PEN. E’ PREVISTO SOLO PER IL CASO IN CUI I FATTI CHE SI DOVREBBERO DESCRIVERE NEL REFERTO CONVERGONO NELL’INDICARE IL PAZIENTE QUALE AUTORE DEL REATO ESPONENDOLO A PROCEDIMENTO PENALE”**

E' REATO CURARE UN LATITANTE?

Come si intende la nozione “ procedimento penale” di cui al II comma dell'art.365 cp?

Secondo Cass. Sez. VI, dd. 21.9.2015, n. 38281, AL+1, “CURARE UN LATITANTE NON E' REATO: NEL BILANCIARE IL DIRITTO ALLA SALUTE E L'INTERESSE PUBBLICO AD UN PUNTUALE ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (ED ALL'ACCERTAMENTO DI FATTI PENALMENTE SANZIONATI) PREVALGONO I VALORI LEGATI ALL'INTEGRITA' FISICA; NON VI E' NEPPURE OBBLIGO DI REFERTO SE LE FERITE SI SONO SVILUPPATE NEL CORSO DI UNA RISSA, DATO CHE IL REFERTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ESPORREBBE IL LATITANTE AL RISCHIO DI ESSERE INCRIMINATO”.

PROBLEMI IN TEMA DI REATI VIOLENTI

Protocollo reati violenza sessuale.

Necessità di accurata descrizione di sintomatologia; dosaggio alcolemico e/o sostanze stupefacenti e/o psicotrope; obiettività clinica.

IL REFERTO E' LIBRO CHE SI LEGGE UNA VOLTA SOLA!

